



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI



LEGGE DI BILANCIO 2020

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI

versione sintetica

A cura di Eugenio Piscino

gennaio 2020

Articolo 1, commi 4 e 5 **(Deducibilità IMU)**

4. *L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:*
- «Art. 3. - (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) - 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».*
5. *Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare*

Il comma 4, sostituendo l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 in tema di deducibilità dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali, stabiliscono la deducibilità dell'IMU nella misura del 50 per cento nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (pertanto nell'anno 2019), confermando quanto previsto a legislazione vigente. La norma intende integrare la nuova disciplina IMU introdotta dal presente provvedimento.

Durante l'esame al Senato la predetta disciplina della deducibilità è stata estesa anche all'IMI - imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, nonché all'IMIS - imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento (comma 5).

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019, cd. decreto crescita, ha progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell'imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).

Sulla disciplina della deducibilità IMU interviene il comma 772 del provvedimento in esame il quale dispone, a decorrere dal 2020, la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Il successivo comma 773, stabilisce, in via transitoria, che la deduzione si applichi nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

In considerazione della decorrenza della nuova IMU, il comma 4 sostituisce la deducibilità "rimodulata", prevista dal decreto-legge n. 34, con la regolazione del solo anno 2019, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale si conferma la vigente deducibilità nella misura del 50 per cento.

Si ricorda che l'articolo 3 del citato decreto legge crescita modifica a sua volta l'articolo 14, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, (cd. federalismo municipale), che dispone:

- la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l'indeducibilità dell'IMU a fini IRAP;
- l'applicazione delle predette regole anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e

all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Durante l'esame al Senato è stato introdotto il comma 5, col quale si estende la predetta disciplina della deducibilità all'IMI - imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, nonché all'IMIS - imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento.

L'articolo 80, comma 1 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972) conferisce alle Province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale; in particolare, ai sensi del comma 2 esse possono istituire nuovi tributi locali e la legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito, in sostituzione di IMU e TASI, l'IMIS - Imposta Municipale Immobiliare Semplice, con gli articoli 1-14 della legge finanziaria provinciale per il 2015 (legge n. 14 del 2014). Essa per molti aspetti ricalca la struttura dell'ICI e dell'Imu.

La Provincia autonoma di Bolzano ha istituito e disciplinato l'imposta municipale immobiliare (IMI) con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. L'imposta, nel territorio della Provincia, sostituisce integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, comma 39 **(Contributi ai Comuni)**

38. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

« 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi ».

Il comma 39, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, interviene sulla disciplina approvata nella manovra economica per il 2019 relativa a contributi ai comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.

Nello specifico incide sulle disposizioni, recate all'art. 1, commi 853-861, della legge n.205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari e le finalità (comma 853), le modalità di presentazione della richiesta (comma 854 nonché di quantificazione e assegnazione del contributo (comma 854 gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 857), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 858) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 859), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 860 e 861).

Con le modifiche introdotte dal comma in esame il comune beneficiario del contributo per il 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro determinati termini, che decorrono dall'emanazione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui è definito l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune. Si tratta del decreto 6 marzo 2018 "Assegnazione del contributo pari complessivamente a Euro 298.926.250,90 a favore dei comuni, per l'anno 2019, per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio".

I termini, che decorrono dunque dal 6 marzo 2019, sono i seguenti:

- a) per le opere con costo inferiore o pari a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi;
- b) per le opere il cui costo è superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.500 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi;
- c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi.

La disposizione specifica inoltre che per costo dell'opera pubblica si intende l'importo

complessivo del quadro economico dell'opera medesima; per affidamento dei lavori - a seguito di una specifica disposizione introdotta nel testo del maxiemendamento su cui Senato ha votato la fiducia, assente nel testo licenziato in sede referente - si intende "la pubblicazione del bando", ovvero "la lettera di invito" qualora si sia in presenza di una procedura negoziata, ovvero "della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento".

Tale ultima disposizione parrebbe doversi interpretare nel senso che i comuni siano tenuti al mero avvio della procedura di affidamento entro il termine previsto (a seconda dell'importo degli stessi), e non al completamento della stessa, con l'individuazione del contraente.

Infine, i richiamati termini si intendono incrementati di tre mesi nel caso in cui l'ente beneficiario del contributo, nelle procedure di selezione del contraente, faccia ricorso agli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA).



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, comma 67
(Funzioni Amministrazioni territoriali e altre disposizioni sisma 2009)

67. *In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge*

Il comma 67, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Si autorizza la spesa di:

- 0,8 milioni di euro per l'anno 2020
- e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021 con la finalità di reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009.

Tale norma reca disposizioni in materia di funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Nel dettaglio, il D.L. n. 195 del 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, ha recato Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. In particolare, l'art. 1 reca disposizioni in materia di Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Tale norma prevede le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in capo al Presidente della regione Abruzzo, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale.

Tale norma autorizzava a tal fine ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La norma detta la disciplina relativa alle funzioni di Commissario e subcommissari, alle relative ordinanze, definendo poi la copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

Si ricorda che (comma 2-bis della disposizione in parola) prevede, ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Per approfondimenti sul sisma 2009 in Abruzzo si veda il tema web a cura della Camera.

La disposizione qui in esame richiama inoltre norme già vigenti in materia sismica.

In particolare si fa riferimento alle seguenti norme vigenti:

- l'articolo 2, comma 329, della legge n. 244 del 2007, che ha previsto stanziamenti allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio
- l'articolo 8, comma 5-bis del decreto-legge n. 43 del 2013 (convertito dalla legge n. 71 del

medesimo anno), in conformità a quanto già disposto da suddetta disposizione. Tale richiamata disposizione ha disposto il ripristino delle disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto- legge n. 195 del 2009 sopra citato, per l'anno 2013.

Si valuti di meglio esplicitare nella formulazione le finalità in rilievo, in relazione alla molteplicità dei richiami normativi contenuti nella disposizione, che involgono diversi aspetti inerenti la normativa in materia sismica.

La legge n. 244 del 2007, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ha previsto all'articolo 1 comma 329, una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell' articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'articolo 8, comma 5-bis del D.L. 26/04/2013, n. 43, come convertito in legge dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, contiene norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Il suo co. 5-bis, prevede che le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 1, comma 69
(Rimodulazione degli stanziamenti per gli investimenti degli enti territoriali)

69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.

Il comma 69 prevede la possibilità di rimodulare gli stanziamenti previsti dal medesimo articolo, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare le complessive risorse alle esigenze territoriali.

Al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali, la norma prevede che, entro la data del 31 dicembre 2023, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 79 e 80
(Fondo Crediti Dubbia Esigibilità)

79. *Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*
80. *Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.*

I commi 79-80, introdotti al Senato, interviene sulla disciplina riguardante l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, al fine di consentire agli enti locali di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento medesimo.

Tale facoltà è riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 167 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000), nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità", una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, (secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e non può essere destinata ad altro utilizzo.

Si ricorda inoltre che, secondo l'articolo 11 del citato D.Lgs. n. 118/2011, sia al bilancio di previsione finanziario, sia al rendiconto della gestione, sono allegati i prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, i cui criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni riferiti agli accantonamenti sono indicati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione.

La possibilità, prevista dalla norma in esame, di ridurre l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, è riservata agli enti locali che, nell'esercizio precedente a quello di riferimento, abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dall'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, ovvero quando:

a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati

dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231¹.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data (comma 2).

Il comma 3 prevede che nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono comunque pattuire un termine per il pagamento superiore. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente.

Il comma 4 riguarda le transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione. In tali casi le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, solo qualora ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Infine, il comma 5 prevede che i termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Il comma 80 dispone, infine, che nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, di cui a i commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi (in conto/competenza e in conto/residui) e gli accertamenti.

¹ Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Articolo 1, comma 127

(Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)

127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1.425 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1.750 milioni » e le parole: « 1.775 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 3.375 milioni ».

Il comma 127 - modificato al Senato - incrementa di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.

- In particolare, la disposizione modifica gli importi degli oneri per la contrattazione stabiliti dall'articolo 1, comma 436 della L. 145/2018 per il triennio 2019-2021:
- 1.750 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.425 milioni attualmente previsti);
- 3.375 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo dei 1.775 milioni attualmente previsti).

I suddetti importi sono stati aumentati, rispetto alla previsione iniziale, dal Senato nella misura di 100 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.650 mln di euro inizialmente previsti) e di 200 milioni di euro dal 2021 (in luogo dei 3.175 mln di euro inizialmente previsti).

Gli importi sopra indicati per ciascun anno sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all' 1,3 per cento per il 2019 all'1,9 per cento per il 2020 e al 3,5 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

La richiamata Relazione tecnica afferma, inoltre, che gli incrementi contrattuali relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale - che, in base all'art. 1, c. 438, della L. 145/2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci - determinano oneri, comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla medesima L. 145/2018, quantificabili in complessivi 940 milioni di euro per il 2019, 1.340 milioni per il 2020 e 2.530 milioni dal 2021.

La medesima Relazione tecnica ribadisce che i suddetti incrementi si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e conferma quanto previsto dall'art. 1, c. 440 e 441, della L. 145/2018, che dispongono, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e a valere sulle predette risorse:

- l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
- l'erogazione dell'elemento perequativo *tantum* previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016/2018;
- l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

• *Contrattazione collettiva ed automatismi stipendiali*

Un blocco economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2010 che aveva previsto che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e congelò (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Il suddetto blocco venne prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 e successivamente, fino al 31 dicembre 2015 dall'art. 1, c. 254-256 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro impulso della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l'art. 1, c. 466 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale. Successivamente, l'art. 1, c. 365, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Al superamento del blocco economico della contrattazione collettiva nel pubblico impiego si perviene con la legge di bilancio per il 2018. L'art. 1, c. 679 e 681-684, della L. 205/2017, infatti, determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Da ultimo, il richiamato art. 1, c. 436-441, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha rideterminato gli oneri complessivi - pari a 1.100 milioni di euro per il 2019 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 - per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, si è disposto (a valere sulle predette risorse):

- l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
- l'erogazione dell'elemento perequativo *tantum* previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018 (terminata il 31 dicembre 2018);
- l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 1, commi 145-149

(Norme in materia di pubblicità relativa ai concorsi per il reclutamento di personale e in materia di utilizzo e termini di validità delle graduatorie concorsuali)

145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte » sono sostituite dalle seguenti: « , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori »;
- b) al comma 2, le parole: « aggiornato l'elenco dei bandi in corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al comma 1 »;
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ».

146. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 145, lettera c).

147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame- colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
- c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione ».

I commi 145 e 146 modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale.

I commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei suddetti concorsi ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.

La disciplina oggetto dei commi 145 e 146 è posta dall'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,

e successive modificazioni (articolo che viene parzialmente novellato dal comma 145); l'ambito dei soggetti pubblici, nonché di soggetti privati con rilevanti profili pubblicistici, rientranti nell'ambito di applicazione di tale decreto legislativo è definito dall'articolo 2-bis del medesimo decreto, e successive modificazioni.

La novella di cui al comma 145, lettera a), estende l'obbligo di pubblicità sul sito *internet* istituzionale del soggetto² alle tracce delle prove diverse da quelle scritte ed alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori³. Nella disciplina finora vigente, l'obbligo in esame concerne i bandi di concorso (per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale), i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte (restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale *previsti dall'ordinamento*). *Sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento alle tracce delle prove diverse da quelle scritte. Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe preferibile specificare che le graduatorie finali si riferiscono ai vincitori (oltre che agli idonei oggetto del suddetto eventuale scorrimento).*

La novella di cui al comma 145, lettera b), richiede la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati summenzionati. Tale novella appare sostanzialmente ripetitiva della novella di cui alla lettera a) e sopprime l'obbligo specifico di pubblicazione dell'elenco (costantemente aggiornato) dei bandi in corso - elenco che, quindi, la norma finora vigente distingue rispetto ai singoli bandi -. Appare opportuna una valutazione di tali profili.

La novella di cui al comma 145, lettera c), prevede che i soggetti a cui si applichino gli obblighi in oggetto assicurino, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, il collegamento ipertestuale dei dati summenzionati, ai fini dell'inserimento in apposita sezione del sito *internet* del Dipartimento della funzione pubblica. Il successivo comma 146 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti ipertestuali.

I commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.

Riguardo al primo profilo, viene abrogato l'articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001⁴ (fatte salve le esclusioni, transitorie o permanenti, di cui al comma 365 - anch'esso oggetto

² La nozione di pubblicazione, ai fini dell'applicazione del citato D.Lgs. n. 33 del 2013, è posta dall'art. 2, comma 2, del medesimo.

³ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, commi 5, 6 e **6-bis**, del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"): le graduatorie dei vincitori dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata (nell'albo pretorio, per gli enti locali territoriali); di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica (dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per le eventuali impugnative).

Per una fattispecie eventuale di pubblicazione (relativa sia ai vincitori sia agli idonei collocati in graduatorie concorsuali), cfr. l'articolo 4, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

⁴ Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

del presente intervento abrogativo - e del comma 366 del medesimo articolo 1 della L. n. 145), le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per fattispecie specifiche di scorrimento (relative alla mancata costituzione o all'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori ed al cosiddetto collocamento obbligatorio).

Anche in relazione al disposto di cui al citato comma 361, i successivi commi 363 e 364 della L. n. 145 hanno abrogato alcune norme, connesse alle possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi. In particolare, le norme abrogate riguardavano: la condizione, per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, ai fini dell'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza; la conferma, per le medesime amministrazioni, della possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate⁵; la facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore (ferme restando le norme specifiche relative al settore scolastico). *La presente novella non interviene su tali profili.*

Riguardo ai termini temporali di validità delle graduatorie, la nuova normativa concerne tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165⁶. Si rileva che la disciplina generale finora vigente (posta dall'articolo 35, comma 5-ter, del citato D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 362, 362-bis, 362-ter e 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni) esclude dal proprio ambito⁷ le assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in quanto per tali amministrazioni è prevista, in merito, una normativa specifica. Sembrerebbe opportuna una valutazione di tale profilo.

In base alla nuova disciplina (che ribadisce la norma di salvezza già vigente, relativa agli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali):

- si conferma la previsione finora vigente per le graduatorie approvate nell'anno 2011; il termine di validità è tuttavia ora posto al 30 marzo 2020 anziché al 31 marzo 2019. Resta fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017; rispetto alla norma finora vigente, la variazione del termine concerne esclusivamente le graduatorie approvate nel 2017, con una riduzione del periodo di validità rispetto al termine del 31 marzo 2021;
- per le graduatorie approvate nell'anno 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021);
- per le graduatorie approvate nell'anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale;
- per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni.

⁵ Tale possibilità è ammessa in attesa dell'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 9 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

⁶ Cfr. *supra*, in nota.

⁷ Ai sensi dell'articolo 1, comma 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

Articolo 1, comma 163 **(Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)**

161. Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili »;

b) all'articolo 47:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento »;

3) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo ».

Il comma 163 reca alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni.

Le disposizioni - introdotte dal Senato - novellano il decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale ha dettato un riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le novelle incidono, in particolare, sul suo articolo 46, che disciplina la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico, e sul suo articolo 47, che prevede sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici.

La modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che l'inadempimento

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle ipotesi in cui tale accesso è limitato o precluso, secondo quanto prevede l'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo) costituisca elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (qui novellato: v. *infra*).

Rimane immutata la previsione (ancor posta dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 33) che quegli inadempimenti costituiscano eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e siano comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Le modifiche dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 incidono sul regime delle sanzioni.

La novella del *comma 1-bis* dell'articolo 47 introduce una previsione relativa alla sanzione per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 14, comma 1-ter del medesimo decreto legislativo n. 33, relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

La disposizione finora vigente equipara la sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata *comunicazione* dei dati così come a carico del responsabile della mancata *pubblicazione* dei dati (nonché a carico del responsabile della mancata pubblicazione da parte della singola pubblica amministrazione sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nell'ambito temporale di riferimento: ne tratta l'articolo 4-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 33).

La novella invece *differenzia* la sanzione, tra responsabile della mancata comunicazione e responsabile della mancata pubblicazione.

Per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

Per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati) si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. E del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'amministrazione od ente.

La stessa sanzione di nuova previsione decurtatoria dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta - novellando il *comma 2* dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 - con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 33.

Quest'ultimo comma richiamato prevede che ciascuna pubblica amministrazione pubblichi i dati relativi alla ragione sociale degli enti vigilati, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Questo vale con riferimento agli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; per gli enti di diritto privato,

comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Sono considerati enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Ebbene, la disposizione finora vigente (ossia il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33) prevede che la violazione degli obblighi di pubblicazione sopra ricordati dia luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

La novella viene a sostituire a tale sanzione quella sopra ricordata decurtatoria (dal 30 al 60 per cento) dell'indennità (di risultato o accessoria).

Altra novella - incidente sul *comma 3* dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 - rende generale per tutte le sanzioni previste da quel medesimo articolo l'irrogazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). La disposizione vigente, invece, stabilisce la competenza dell'Anac solo per l'irrogazione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (si cfr. art. 47, co. 1 e co. 3).

Con la modifica, dunque, l'Autorità è prevista irrogare le sanzioni anche per:

- mancata comunicazione o pubblicazione relativa agli emolumenti dirigenziali complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
- mancata pubblicazione da parte dell'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa;
- mancata pubblicazione per gli enti vigilati (quelli sopra ricordati) dalle pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente ed il relativo trattamento economico complessivo.

Si ricorda, peraltro, che già l'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di attuazione, aveva interpretato in modo estensivo la disposizione ora oggetto di novella.

Pertanto, in sede di adozione del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, previsto dall'art. 47, co. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Provvedimento 16 novembre 2016), l'Autorità ha ritenuto necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47 in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire omogeneità di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza. Pertanto si è ritenuto che l'Autorità nazionale anticorruzione debba considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e anche di quelle previste dall'art. 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in quanto esse sono determinate *per relationem* attraverso il richiamo al più volte citato art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Articolo 1, comma 476 **(Proroga opzione donna)**

476.All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».

Il comma 476 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.

Più nel dettaglio - modificando l'articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 - si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo⁸ venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2018, vedi infra) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal richiamato art. 16, c. 1, del D.L. 4/2019, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre al suddetto trattamento pensionistico si applica quanto disposto dall'art. 12 del D.L. 78/2010, secondo cui il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome (v. infra).

conseguentemente, la medesima disposizione in esame - modificando l'articolo 16, comma 3, del D.L. 4/2019 - posticipa al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

Sul punto, si ricorda che il richiamato art. 16, c. 3, del D.L. 4/2019 dispone che al suddetto personale si applica la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 59, c. 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno⁹.

• Opzione donna: quadro normativo

La cosiddetta opzione donna è una misura sperimentale introdotta dall'art. 1, c. 9, della L. 243/2004 che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le lavoratrici dipendenti, o 58 anni, per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al

⁸ Così come previste dal D.Lgs. 180/1997, il quale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 24, della L. 335/1995, ha definito le modalità esplicative in caso di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

⁹ Con riferimento all'accesso ad opzione donna con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018, cfr. la [Nota del MIUR 4644/2019](#) secondo cui tutte le relative domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.

trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati entro il 31 dicembre 2015 ha posto significativi problemi interpretativi. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato risoluzioni (rispettivamente la 7-00159/2013 e la 7-00040/2013) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente, l'art. 1, c. 281, della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'accesso all'istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la maturazione dei requisiti entro tale data.

L'art. 1, c. 222 e 223, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita. Più specificamente, si estende, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la frazione di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale).

Da ultimo, l'articolo 16 del D.L. 4/2019 estende la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

Articolo 1, comma 550 **(Comuni montani)**

550.All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « , a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

La disposizione del comma 550 raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020.

Il Fondo integrativo per i comuni montani è stato istituito dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), con la finalità di finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario e dunque non riferibile alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Gli enti beneficiari sono identificati nei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Dal riparto, come evidenziato nella relazione illustrativa, sono esclusi i comuni montani del Trentino-Alto Adige.

Ciò, in considerazione dell'art. 2, comma 109, della legge n.191/2009 che ha soppresso, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, alcune disposizioni della legge n.386/1989 (in particolare si veda l'art. 5, comma 1) che prevedevano la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

La dotazione del Fondo, ai sensi dell'art.1, comma 319, della legge di stabilità 2013, è pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Il comma interviene sulla richiamata disposizione prevedendo che dal 2020 le risorse destinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro.

L'individuazione dei progetti è effettuata, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

In attuazione delle citate disposizioni di legge è stato adottato il decreto del Ministro per gli affari regionali 16 gennaio 2014 "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", che ha definito i soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti.

Nella relazione illustrativa si rileva l'esigenza dell'intervento normativo in commento "data la numerosità dei Comuni totalmente montani e le criticità che questi territori presentano".

Articolo 1, comma 551
(Incremento Fondo di solidarietà comunale per i comuni montani)

551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.

Il comma 551, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Le risorse sono destinate in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine di compensare l'importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell'IMU di loro spettanza.

Si rammenta che la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, definita per legge ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge n. 232/2016, è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

In particolare, l'alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard 2015, che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 16 del 2014, le risorse derivanti dall'IMU vanno iscritte in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSc.

Le modalità di attuazione della disposizione in esame sono rinviate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

Articolo 1, comma 552
(Indennità e gettoni di presenza negli enti locali)

552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

Il comma 552, introdotto in Senato, reca una norma interpretativa di due disposizioni legislative in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali. È previsto, in particolare, che tali norme sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

Le disposizioni legislative sono l'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Esse hanno inciso sull'art. 82 del TUEL (di cui al D.lgs. n. 267/2000) prevedendo che la corresponsione di gettoni di presenza sia subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni. Tali norme recavano altresì previsioni, in parte successivamente abrogate, relative alla determinazione di incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali.

L'art. 82 dispone, più in generale, in ordine al trattamento economico degli amministratori locali, che si distingue fra indennità di funzione e gettoni di presenza. L'indennità di funzione è corrisposta per le cariche di sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori e il relativo ammontare è stabilito con decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. I gettoni di presenza sono corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute. La loro corresponsione è subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni.

L'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 sostituisce l'art. 82, comma 11, primo periodo, del TUEL con una disciplina, in parte successivamente abrogata, ai sensi della quale: i) le indennità di funzione degli amministratori locali possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee; ii) tale facoltà è esclusa nel caso di enti locali in condizioni di dissesto finanziario o che non rispettano il patto di stabilità interno; iii) le eventuali delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle; iv) la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento.

L'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 è successivamente intervenuto riformulando il comma 11 dell'art. 82 del TUEL, che rispetto al testo introdotto dall'art. 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244, fa salvo soltanto l'ultimo periodo.

Nella formulazione vigente l'art. 82, comma 11, del TUEL consta della seguente disposizione: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".

La disposizione interpretativa in commento stabilisce che le richiamate norme "sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data".

Andrebbe valutata l'effettiva portata della norma interpretativa in commento, atteso che le disposizioni oggetto di interpretazione non contemplano un esplicito divieto di incremento dell'ammontare dei gettoni di presenza, bensì subordinano il percepimento degli stessi alla partecipazione agli organi collegiali degli enti locali.

In tema di indennità agli amministratori locali, si sono registrati, nel tempo, numerosi interventi normativi diretti al generale contenimento dei c.d. costi della politica.

L'iniziale determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali è recata nel citato D.M. del 4 aprile 2000, n. 119. Successivamente con l'art. 1, comma 54, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), si è proceduto alla rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle predette indennità e gettoni di presenza.

L'art. 61, comma 10, del citato D.L. 112/2008, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Il medesimo comma 10 ha previsto la sospensione sino al 2011 della possibilità di incremento dei medesimi compensi. Infine, ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione.

Si consideri infine che non si è mai dato seguito a quanto disposto al comma 10 del TUEL, che prevede un rinnovo con cadenza triennale del DM ai fini dell'adeguamento degli importi relativi ad indennità di funzione e gettoni di presenza sulla base della media degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.

Da ultimo, l'articolo 57-quater del decreto legge n. 124 del 2019 ha disposto l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Ha inoltre previsto l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco.

Articolo 1, comma 553 **(Isole minori)**

553. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.

Il comma 553 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni.

La disposizione prevede che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Fondo è diretto a finanziare "progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio" dei comuni delle isole minori.

Nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, è stato specificato che i comuni delle isole minori solo quelli di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L'allegato A individua 36 comuni nei cui territori insistono isole minori marine.

Tale allegato era stato redatto al fine di elencare i beneficiari del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 25, commi 7 e 8, della legge n.448/2001. Detto Fondo è diretto a finanziare misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori.

Si segnala altresì che l'art. 2, comma 41, della legge 244/2007 ha a sua volta istituito il Fondo di sviluppo delle isole minori presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali.

Per detto Fondo era stata prevista una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.

Quest'ultimo Fondo finanzia interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare la qualità della vita nelle piccole isole, di cui al citato allegato A. La priorità è riconosciuta ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000" e a quelli improntati alla sostenibilità ambientale (con particolare riferimento ai seguenti ambiti: energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, mobilità e nautica da diporto ecosostenibili, recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, contingentamento dei flussi turistici, destagionalizzazione, protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, valorizzazione dei prodotti tipici, certificazione ambientale dei servizi), nonché a favorire le misure per favorire la competitività delle imprese insulari.

Il Fondo è stato finanziato per le sole annualità 2008 e 2009.

I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con DPcM, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della conferenza unificata.

Tale parere è diretto ad assicurare il coinvolgimento della conferenza unificata considerato che i progetti potrebbero essere idonei ad incidere su ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (ad es. governo del territorio, sostegno all'innovazione per settori produttivi, protezione civile, grandi reti di trasporto e di navigazione, porti, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali), sia residuale (ad es. commercio, agricoltura, turismo e agriturismo, artigianato, pesca, incentivi alle imprese, e servizi pubblici locali).

Considerate le materie interessate dai progetti finanziati dal Fondo e la consolidata giurisprudenza costituzionale sul principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza unificata avrebbe potuto essere più intenso, subordinando l'adozione del DPCM previa intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del mero parere, come segnalato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel proprio parere favorevole reso sul provvedimento.

Si rileva, al riguardo, che la Corte Costituzionale, nella sent. n.185 del 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione legislativa statale di disciplina del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, "nella parte in cui non prevede la previa intesa con la Conferenza Stato- Regioni sull'atto d'indirizzo con cui sono determinati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili" con detto fondo.

La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della conferenza unificata.

A differenza della procedura per l'adozione del DPCM, il riparto è condizionato, oltre che al concerto ministeriale, al parere favorevole della conferenza unificata. Parrebbe pertanto trattarsi di un parere vincolante, e non solo obbligatorio (come nel caso del procedimento di adozione del DPCM), sì da assimilare lo stesso, per alcuni profili, all'istituto dell'intesa.

La disposizione in esame non disciplina alcun meccanismo che consenta di procedere al riparto nel caso in cui la conferenza non si esprima.

Si ricorda, infine, che è all'esame delle Commissioni riunite V e VIII della Camera dei deputati il progetto di legge C.1285 (già approvato dal Senato - AS 497) che detta disposizioni per lo sviluppo delle isole minori, lagunari e lacustri.

Articolo 1, comma 554 *(Contributo IMU/TASI)*

554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019».

Il comma 554 destina ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza dell'introduzione della TASI, nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del 2013.

La disposizione conferma il contributo, pari a 110 milioni di euro, diretto ai comuni per la medesima finalità, disposto dall'art.1, comma 895-bis, della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018) per il solo 2019, estendendolo sino al 2022.

Il contributo per il 2019 è stato oggetto di riparto con decreto del Ministero dell'interno del 14 marzo 2019.

Le quote del contributo agli enti beneficiari sono state determinate in proporzione a quelle già attribuite ai comuni dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 (secondo quanto previsto dal menzionato comma 895-bis). Il riparto ha interessato 1825 comuni, ciascuno dei quali ha ottenuto una quota del contributo complessivo secondo quanto disposto nell'allegato A al medesimo decreto.

La norma proposta dispone che il contributo annuale per il triennio 2020-2022 sia ripartito fra gli enti beneficiari secondo i medesimi importi di cui all'allegato A al DM 14 marzo 2019 appena richiamato.

La disposizione attribuisce, limitatamente al triennio considerato, un importo, pari a 110 milioni di euro, a titolo di contributo che si aggiunge ai 190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033 disposti dall'art. 1, comma 892, della legge di bilancio per il 2019, in favore dei comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI.

Tale ultimo contributo è destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Si rileva che a titolo di compensazione dei mancati introiti derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati concessi contributi in favore dei comuni a partire dal 2014.

Gli importi annui sono stati i seguenti (non si considerano quelli riferiti al 2019 di cui si è già detto): per 2014, 625 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013 (come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014); per il 2015, 530 milioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015; per il 2016, 390 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 208/2015; per il 2017, 300 milioni in termini di saldo netto da finanziare in sede di ripartizione delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 433, della legge n. 232/2016; per il 2018, 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, commi 870-871, della legge n. 205/2017

Articolo 1, comma 555
(Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali)

555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Il comma 555 dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

La disposizione in esame interviene con una deroga all'art. 222 del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni).

Ai sensi della disciplina del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

Si intende perseguire la finalità di favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali che sono definiti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'art. 4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (comma 4).

La Relazione tecnica precisa che la norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era stato peraltro già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

L'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2014 aveva infatti già modificato detto limite per un arco temporale che, in virtù di successivi interventi legislativi (l'ultimo dei quali l'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017) era giunto sino al 31 dicembre 2018.

Per il 2019 l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria era stato invece fissato in quattro dodicesimi delle entrate correnti ai sensi dell'art. 1, comma 906, della legge di bilancio 2019.

Articolo 1, comma 556

(Anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali)

556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

1999, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 28 aprile 2020 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».

Il comma 556, introdotto al Senato, amplia le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni

professionali. La norma stabilisce il limite di ammontare delle anticipazioni, definisce le garanzie e fissa modalità e termini per la richiesta e il rimborso delle anticipazioni.

- Le anticipazioni di liquidità per gli enti territoriali – Legislazione vigente.

L'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL - decreto legislativo n. 267 del 2000) disciplina le anticipazioni di tesoreria per i comuni, le province e le città metropolitane. Il tesoriere, su richiesta dell'ente, concede delle anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 (elevato a 5/12 per gli enti in dissesto economici co-finanziario) delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (entrate correnti) accertate nel penultimo anno precedente. Gli interessi decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione che regola il rapporto con il tesoriere. Alternativamente, l'articolo 195 del TUEL consente agli enti locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di approvazione del piano di riequilibrio da parte del Ministero dell'interno, di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

Le regioni, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza di natura corrente, salvo che la convenzione di tesoreria preveda un limite più basso. Gli enti pubblici strumentali delle regioni, invece, possono contrarre anticipazioni per un limite non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai trasferimenti correnti dalla regione. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

Un ampliamento delle possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, in termini del tutto analoghi a quelli previsti dal comma 556 in commento, è stata introdotta, da ultimo, dall'articolo 1, commi 849-857, della legge n.145/2018 (legge di bilancio per il 2019). Il termine per il rimborso delle anticipazioni ottenute era fissato al 15 dicembre 2019.

Il comma 556 introdotto al Senato, amplia, rispetto alla legislazione vigente, le possibilità per gli enti territoriali di ottenere delle anticipazioni di cassa.

A tal fine viene modificato l'articolo 4 del decreto legislativo n.231/2002 (introducendovi i nuovi commi da 7-bis a 7-novies), che detta norma per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti della P.A., in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il comma 7-bis prevede che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea (e quindi non soltanto il tesoriere dell'ente) possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi ad opera della deliberazione del consiglio dell'ente prevista dall'articolo 194 del TUEL.

Il comma 7-ter precisa che le anticipazioni devono essere concesse entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, e del 5% delle entrate relative al primo titolo di entrata accertate nell'anno 2018 per le regioni.

Il comma 7-quater, dopo aver rammentato che le anticipazioni non costituiscono una forma di indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, precisa che alle anticipazioni non si applicano le condizioni poste dall'articolo 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) e dall'articolo 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) del TUEL, nonché dall'articolo 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) del decreto legislativo n. 118 del 2011. Rimane tuttavia fermo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

L'articolo 3, comma 16, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) dispone che, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del TUEL, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 76 del 2000 solo per finanziare spese di investimento.

Il successivo comma 17 del medesimo articolo precisa le operazioni finanziarie che devono intendersi quali forme di indebitamento agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione. Si tratta dell'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Il comma 7-quinquies dispone che le anticipazioni di cassa agli enti locali siano assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL. Alle anticipazioni, inoltre, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali), comma 2, e dall'articolo 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento), comma 10, del TUEL. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

Il comma 7-sexies fissa al 30 aprile 2020 il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis. La richiesta deve essere corredata da una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente che riporta l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013).

Il comma 7-septies dispone che il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione debba avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN.

Il comma 7-octies dispone che il rimborso delle anticipazioni debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 30 dicembre

2020.

Il comma 7-nonies dispone che, in caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7- quinquies.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, comma 557 *(Debiti enti locali)*

557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 27 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 557 demanda ad un decreto del ministro dell'economia l'individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali.

La disposizione stabilisce che il citato DM sia adottato entro il 28 febbraio 2020, previa intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Il decreto deve disporre in ordine alle modalità e ai criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. L'obiettivo é quello di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Il citato art.1, comma 71, della legge finanziaria 2005, al primo periodo prevede che lo Stato e gli enti territoriali sono tenuti a provvedere alla conversione dei mutui "con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato" in nuovi titoli obbligazionari o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se le condizioni di rifinanziamento permettono una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

La disposizione precisa che dall'attuazione della stessa non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Relazione tecnica segnala che l'eventuale accollo dei mutui da parte dello Stato determinerebbe effetti positivi in termini di riduzione degli oneri finanziari, considerato che il rischio di credito (cioé il rischio di insolvenza del beneficiario del mutuo, prima ente locale, ora Stato) é minore.

Già nel corso della precedente manovra economica era stata introdotta una disciplina volta alla ristrutturazione dei mutui a carico degli enti locali (art.1, commi 961-964, legge n. 145/2018). Essa si riferiva tuttavia ai soli mutui: i) concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a enti locali; ii) aventi determinate caratteristiche (a tasso fisso; con oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui; con scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022; con debito residuo da ammortizzare superiore a euro 10.000; non rinegoziati ai sensi del DM 20 giugno 2003 con il quale la Cassa depositi e prestiti é stata autorizzata a rinegoziare i mutui; senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento previsti per gli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici). Inoltre, l'operazione di rinegoziazione non poteva modificare la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

In attuazione della disposizione è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia 30 agosto 2019 che ha individuato i mutui oggetto delle operazioni di rinegoziazione e definito i criteri e delle modalità di perfezionamento di tali operazioni.

Articolo 1, commi 581-587 **(Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)**

559. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ».

560. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ».

561. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

562. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse.

563. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali ».

564. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

565. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi ».

I commi 581-587 mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.

Il comma 581, inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti.

Il comma 582 é volto a consentire l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici.

Il comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito. Il comma 584 reca una novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip.

Il comma 585 stabilisce che la convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali.

Ai sensi del comma 586, le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del contratto.

Con il comma 587 l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti, per quanto riguarda le seguenti categorie merceologiche:

- energia elettrica e gas,
- carburanti rete ed extra-rete,
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa e mobile.

Si ricorda che, ai sensi del terzo periodo dell'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Alle categorie elencate, la norma in esame aggiunge le seguenti categorie di veicoli:

- autovetture (articolo 54, comma 1, lettera a) del Nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992);
- autobus (articolo 54, comma 1, lettera b) del Nuovo codice della strada), ad eccezione di quelli per il servizio di linea per trasporto di persone;
- autoveicoli per trasporto promiscuo (articolo 54, comma 1, lettera c)¹⁰ del Nuovo codice della strada).

Il comma 582 integra l'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla consip le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement*, per estendere l'oggetto degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da consip anche ai lavori pubblici.

Si ricorda che in precedenza la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 504, legge n. 208/2015) aveva esteso l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di consip anche ai lavori manutentivi.

Il medesimo art. 4, comma 3-ter, D.L. n. 95/2012 è modificato anche dal comma 587 di questo articolo (v. *infra*).

Il comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) realizzato e gestito dalla Consip medesima. Tale comma generalizza quindi l'obbligo di ricorso ai suddetti strumenti attualmente applicabile solo a determinate categorie merceologiche (v.

¹⁰ Si tratta di veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.

sopra).

Sono compresi nell'ambito di applicazione della norma in esame:

- gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
- le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,
- gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,
- le agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate-Riscossione) di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

Rimane fermo quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (l. n. 296 del 2006), all'art. 1, commi 449 e 450, concernenti, rispettivamente, gli obblighi di acquisto centralizzato tramite le convenzioni Consip e, per gli acquisti sotto soglia di valore superiore a 5.000 euro, tramite il Mercato elettronico della PA.

In particolare, il citato comma 449 prevede l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali.

Ai sensi del successivo comma 450, per gli acquisti "sotto soglia"¹¹ di importo superiore a 5.000, le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Il comma 584 novella l'art. 2, comma 574, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale comma 574 disciplina l'individuazione delle tipologie di beni e servizi, non oggetto di convenzione Consip, per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante, ai fini, anche con modalità telematiche:

- dell'espletamento dell'appalto e
- dell'accordo quadro.

con la modifica in esame, viene espunto il riferimento all'accordo quadro, anche ai fini del coordinamento con quanto stabilito dal precedente comma 3. Quest'ultimo infatti include anche istituzioni scolastiche e universitarie nell'obbligo di approvvigionamento mediante il medesimo accordo quadro (o sistema dinamico).

Ai sensi del citato comma 574 è il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati contenuti nei prospetti inviati dalle pubbliche amministrazioni, a stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni consip.

Si segnala, peraltro, che l'art. 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126 (recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), come sostituito durante l'esame alla Camera, prevede che alcune disposizioni relative agli acquisti centralizzati tramite Consip SpA non trovano applicazione per le università statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e per gli enti pubblici di ricerca, in relazione agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla terza missione. Il decreto-legge è all'esame del Senato al momento della redazione della presente scheda.

Il comma 585 integra l'art. 26, comma 1, della legge finanziaria 2000 (legge n. 488 del 1999). Con la novella in esame si prevede che le convenzioni possano essere stipulate per specifiche categorie di

¹¹ Di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. I valori delle soglie suddette sono diversi a seconda della tipologia e dell'oggetto del contratto.

amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.

Si ricorda che l'art. 26, qui oggetto di modifica, ha posto la disciplina delle convenzioni-quadro, assegnando al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stipulare tali convenzioni per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso l'espletamento di procedure a evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha individuato, con D.M. 24 febbraio 2000, nella Consip. Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

Il comma 586 rende possibile la stipula - da parte di Consip o di soggetti aggregatori - delle convenzioni¹² e degli accordi quadro¹³ in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione¹⁴.

Si applica, in tal caso, il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Tale comma prescrive che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il termine dilatorio in parola, prevedendo un impedimento temporaneo alla stipula del contratto di appalto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, si configura quale clausola di stand still, volta ad assicurare la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici, consentendo loro di fare ricorso contro l'aggiudicazione. Esso attua quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE, concernente il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. L'espressa previsione si rende qui necessaria in quanto il successivo comma 10 dell'art. 32, alla lettera b), stabilisce che tale termine non si applichi all'appalto basato su un accordo quadro nel caso di: appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico entro determinati limiti; determinate tipologie di affidamenti.

In estrema sintesi, il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico, aperto a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione, utilizzabile per acquisti di uso corrente. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Secondo l'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

Il comma 587 integra l'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip S.p.A. le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement. La modifica prevede che Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, possa svolgere procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

Riguardo al tema degli acquisti nella P.A., si segnala, infine, che è all'esame della Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 1812, il quale (art. 3, co. 1 lettera o)) reca i principi e i criteri direttivi per l'emanazione delle disposizioni di semplificazione e codificazione relative all'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier di documentazione.

- La razionalizzazione della spesa per acquisti delle P.A.

I principali strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA di Consip, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, sono:

- Convenzioni
- Accordi quadro

¹² Disciplinate dal più volte richiamato art. 26 della finanziaria 2000.

¹³ Di cui all'art. 54 del d.lgs n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici.

¹⁴ Art. 55 del Codice medesimo.

- Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa)
- Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione (Sdapa)
- Gare su delega e gare in ASP (Application Service Provider).

Gli strumenti di acquisto sono oggetto di obbligo/facoltà di utilizzo da parte delle PA, con diversi profili dipendenti dalla tipologia di amministrazione (centrale, regionale, territoriale, ente del servizio sanitario nazionale, scuola/università, organismo di diritto pubblico), di acquisto (sopra soglia comunitaria o sotto soglia comunitaria) e dalla categoria merceologica.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 457, legge n. 296/2006) ha previsto l'operatività di un sistema a rete, costituito da Consip SpA, che opera come centrale di committenza nazionale, e dalle centrali di committenza regionali, per razionalizzare la spesa della PA e per realizzare sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 590-602

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)

590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.

592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;

b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.

593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Fermo restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regola le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma

593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.

598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.

601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1 comma 183, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.

I commi 590-602 dettano norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede, in primo luogo, la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni, indicate in apposito allegato, adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di ciò, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.

Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell'allegato, incrementato del 10%.

Si prevede, quindi, che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPcM da

adottare entro 180 giorni.

Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo- finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione.

I commi 590-591 prevedono che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale.

Si ricorda che sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC fornite nel "Manual on Government Deficit and Debt" pubblicato da Eurostat (edizione 2019), l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC). Nell'ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per tale settore si compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione europea in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht. Ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 l'Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente (entro il 30 settembre) tale lista sulla Gazzetta ufficiale. Da ultimo è consultabile l'elenco pubblicato il 30 settembre 2019.

Le disposizioni di cui ai commi 590-591 non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale, alle Agenzie fiscali, alle regioni e agli enti locali (e ai relativi organismi ed enti strumentali) (v. comma 602) e alle casse previdenziali private (per le quali v. comma 601).

Per le Agenzie fiscali resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010, ma con un incremento del 10% (ai sensi del successivo comma 594).

L'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010 prevede, per gli anni dal 2011 al 2023, che le Agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all' 1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

. L'allegato A: le disposizioni di contenimento della spesa di cui cessa l'applicazione

L'Allegato A prevede la cessazione dell'applicazione delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni:

Pubbliche amministrazioni e società partecipate

- articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l'importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
- legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione), comma 10 (limite di spesa annua per le PA per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 48 (versamento all'entrata del bilancio dello stato delle somme relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici) e comma 58 (riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali);
- articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento delle

spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;

- articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. “taglia-carta”, che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell’abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;
- articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni), commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza), comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni), e comma 7 (riduzione spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);
- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare, l’articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria), comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni), comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni), comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’articolo 6); l’articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);
- articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14 (che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato); all’articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali, cessa l’applicazione del comma 1, lettera c) (riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2, lettera b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell’INPS dell’attività in convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa per consumi intermedi);
- decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per le PA) e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all’ articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

Enti di previdenza e assistenza

- articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti di previdenza (all’epoca, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL);
- articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all’INPS ed agli enti soppressi (INPDAP, ENPALS);
- articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede ulteriori misure di razionalizzazione organizzativa per INPS ed INAIL volte a ridurre le proprie spese di funzionamento;
- articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che impone agli enti nazionali di

previdenza e assistenza sociale pubblici di conseguire ulteriori risparmi derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese;

- legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 305 (versamento all'entrata del bilancio dello stato di risparmi di spesa dell'INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304), comma 307 (versamento all'entrata del bilancio dello stato da parte dell'INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso la razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia; la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC; la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi INPDAP ed ENPALS) e comma 308 (versamento all'entrata del bilancio dello stato per risparmi di spesa dell'INAIL);
- articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte dall'INPS agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
- articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che richiede ulteriori risparmi agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, tramite interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 321 (recante misure di contenimento della spesa per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e comma 417, sulla riduzione della spesa per consumi intermedi per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private e per quelli di tutela previdenziale obbligatoria dei liberi professionisti.

Autorità indipendenti

- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 19, comma 3, lett. c) (riduzione delle spese di funzionamento dell'autorità nazionale anticorruzione) e articolo 22, comma 6 (riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) e comma 9, lett. d), ed f) (riduzione della spesa per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni, nonché per incarichi di consulenza, studio e ricerca per i medesimi organismi);

Camere di Commercio

- articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede la possibilità per le camere di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa

A fronte della cessazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A, si prevede che gli enti e gli organismi sopra indicati siano tenuti, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.

La relazione illustrativa spiega che l'intervento è volto a semplificare il quadro normativo vigente

(che ha visto la stratificazione di numerose disposizioni volte a contenere varie tipologie di spese) e a garantire maggiore flessibilità gestionale per le pubbliche amministrazioni, garantendo al contempo una più efficace azione degli organismi di controllo.

Il comma 592 definisce nel dettaglio le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sulle quali opera l'obbligo di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente per gli enti che adottano la contabilità finanziaria e per gli enti che adottano la contabilità civilistica.

Il comma 593 prevede che il superamento del livello di spesa stabilito (pari, come detto, alla spesa per l'acquisto di beni e servizi registrata mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018) è ammesso, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Non concorrono comunque alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall'acquisto di beni e servizi.

Il comma 594 dispone che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali) sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell'allegato A, incrementato del 10%.

L'incremento del 10% non trova applicazione nei confronti di INPS e INAIL.

Per le società pubbliche o partecipate l'incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 506, della legge n.298/2015), la quale dispone che i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo.

Per l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) l'incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 193/2016), la quale dispone che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa sono versati allo Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente.

Per gli enti in dissesto o commissariati si prevede che le somme da versare al bilancio dello Stato possano essere accantonate in un apposito fondo, per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

Il comma 595 prevede che nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 3 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 4 e i ricavi o le entrate di cui al comma 6 e il versamento di cui al comma 7 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi

Il comma 596 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 597 stabilisce che la relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 3, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

Il comma 598 stabilisce che l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di

inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento (rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019), per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione, con acquisizione al bilancio dell'ente dei relativi risparmi.

Il comma 599 prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 3 a 11 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

Il comma 600 chiarisce che restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 3.

Il comma 601 esclude dall'ambito di applicazione dei commi 588-613 i soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (soggetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103).

La disposizione opera inoltre un richiamo, confermandone le previsioni, all'articolo 1, comma 183, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Quest'ultimo, a sua volta, esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dall'anno 2020, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale -, norme previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato (elenco redatto dall'ISTAT)¹⁵.

Il comma 602 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai relativi organismi ed enti strumentali (questi ultimi come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011).

Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (in corso di conversione in legge).

L'articolo 57, comma 2, del decreto-legge n.124 del 2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011, prevede che per enti strumentali si intendono gli enti sui quali l'ente abbia determinati poteri di indirizzo o controllo¹⁶; mentre per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative,

¹⁵ Si ricorda che gli enti previdenziali in esame sono inclusi nel suddetto elenco.

¹⁶ Viene definito ente strumentale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Si definisce invece ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra indicate.

anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

Si segnala, infine, che nell'ambito dei definanziamenti disposti con la Sezione II del presente disegno di legge sono previsti risparmi di spesa (c.d. spending review) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nella Relazione tecnica in complessivi 977 milioni per il 2020, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 848-851 **(Rettifica Fondo di solidarietà comunale)**

848. *La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.*

849. *Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:*

« d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ».

850. *A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.*

851. *Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

I commi da 848 a 851 intervengono sulla dotazione e sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

In particolare, i commi 848 e 849, introdotti al Senato, prevedono un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024. L'incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo nel riparto del Fondo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse saranno stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo. Per il 2020, è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

I commi 850 e 851, già presenti nel testo iniziale ma riformulati al Senato, riducono la dotazione annuale del Fondo a partire dall'anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui. La riduzione è riferita alla minore esigenza di ristoro ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI, di cui all'articolo 95.

Si rammenta che il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato

istituito¹⁷ dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. In particolare, l'alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune.

In particolare, il comma 848, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024.

Secondo il dettato della norma, l'incremento di risorse è disposto anche al fine di tenere conto del venir meno del contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 2014, limitatamente al periodo 2014-2018, e della conseguente riduzione di risorse del Fondo disposta a tale titolo.

In sostanza, l'incremento delle risorse del Fondo è volto a garantire ai comuni il progressivo reintegro, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle risorse che sono state decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019.

Si sottolinea, in merito, che la restituzione del taglio a suo tempo disposto con il D.L. n. 66/2014, la cui applicazione è scaduta nel 2018, è già stato garantito per le città metropolitane e le Province¹⁸.

Si ricorda che la richiamata disposizione, come successivamente integrata dall'art. 1, comma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l'obbligo per i comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2014 al 2018, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Nel definire tale contributo, il successivo comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

Ai fini del complessivo recupero dei risparmi, è stato corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà comunale.

L'incremento di risorse è finalizzato all'introduzione di un meccanismo correttivo nella distribuzione delle risorse del Fondo.

A tal fine, il comma 849, anch'esso introdotto al Senato, modifica il comma 449 della legge n. 232/2016, che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, introducendo - mediante l'inserimento della lettera *d-quater*) al comma 449 - la previsione della destinazione dei suddetti 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale.

I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse sono stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo. Per il 2020, è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

¹⁷ In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

¹⁸ Cfr. al riguardo, quanto esposto dall'ANCI in sede di audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato sul disegno di legge di bilancio per il 2020-2022 (A.S. 1586), l'11 novembre 2019, in merito alla necessità del ristoro in questione anche per i comuni, ipotizzando "l'opportunità di configurarlo quale primo innesto di risorse per il ritorno ad una condizione di "perequazione verticale" nel Fondo di solidarietà comunale".

I successivi commi 850 e 851 già presenti nel testo iniziale sebbene con diversa formulazione, prevedono la riduzione della dotazione annuale del Fondo a partire dall'anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui.

In particolare, il comma 850, precisa che la riduzione è riferita al minor ristoro dovuto ai comuni per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI (commi da 738 a 783).

Contestualmente, il comma 851 modifica il comma 449, lettera a), della legge n. 232/2016 (che quantifica e disciplina il riparto della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà da assegnare a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti ai comuni dalle esenzioni e agevolazioni IMU e TASI introdotte dalla legge di stabilità 2016) rideterminandone l'importo da ripartire a decorrere dal 2020, con la riduzione di 14,171 milioni di euro.

Si ricorda, al riguardo, che nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi sono due componenti, quantificate dal vigente comma 449 della legge di bilancio 2017: a) una componente "ristorativa", determinata in 3.767,45 milioni di euro annui¹⁹, costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dall'applicazione del sistema di esenzione introdotto per l'IMU e la TASI dalla legge di stabilità 2016 (commi da 10 a 16, 53 e 54 della legge 208/2015); b) una componente "tradizionale" (determinata in 464,1 milioni per i comuni delle regioni Siciliana e della Sardegna e in 1.885,6 milioni per i comuni delle regioni a statuto ordinario), destinata al riequilibrio delle risorse storiche, parte della quale viene annualmente accantonata e ripartita tra i comuni delle RSO secondo criteri perequativi, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard²⁰.

Con la modifica disposta dal comma 851, la quota ristorativa del Fondo viene pertanto rideterminata nell'importo di 3.753,28 milioni di euro (14,171 milioni in meno rispetto all'importo previsto a legislazione vigente), fermo restando il criterio di riparto tra i comuni interessati, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all'anno 2015.

Si segnala, per completezza, che sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale interviene anche l'articolo 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ora all'esame del Senato - A.S. 1638), il quale interviene sulla disciplina di riparto della quota del Fondo assegnata a finalità perequativa, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, riducendo dal 60 al 45 per cento la percentuale di risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, ed allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020.

L'articolo prevede, inoltre, una revisione della metodologia per la determinazione della differenza tra le capacità fiscali e il fabbisogno standard - che costituisce il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo - da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai fini della neutralizzazione della componente rifiuti. Per quel che concerne, in particolare, la perequazione della capacità fiscale, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario resta confermato, per l'anno 2019, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, prevedendo che, dall'anno 2020 tale quota sia incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno

¹⁹ Come quantificato dalla legge n. 208/2015 (co. 17), in relazione alle minori entrate previste per i comuni dalle esenzioni IMU e TASI.

²⁰ Per approfondimenti sul tema della composizione e del riparto del Fondo di solidarietà comunale, si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera: ["Le risorse per i comuni: il Fondo di solidarietà comunale"](#).

2029.

Infine, viene rideterminata la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2020, con un incremento di risorse pari a 5,5 milioni di euro annui, finalizzate ad introdurre un meccanismo correttivo del riparto del Fondo in favore dei piccoli comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, che presentino, successivamente all'applicazione dei vari criteri di riparto previsti dal comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232/2019, un valore negativo del Fondo di solidarietà.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, comma 853
(Assunzioni nei piccoli comuni)

853.All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » sono sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale »;

b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalla seguente: « superiore »;

c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia » è aggiunta la seguente: « superiore ».

Il comma 853 novella la disciplina in materia di facoltà assunzionali dei comuni recata all'art. 33, comma 2, del DL n. 34 del 2019, con la finalità di favorire le assunzioni nei piccoli Comuni facenti parte di Unioni di comuni.

La disposizione interviene sulla disciplina che attribuisce ai Comuni la facoltà di assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale.

Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, senza tener conto degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La norma in esame novella il secondo periodo del comma 2 dell'art. 34, che nel testo vigente demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le Province che si collocano al disotto del predetto valore soglia.

La prima delle novelle recate nella disposizione in commento dispone che il citato decreto ministeriale debba altresì stabilire un valore soglia superiore a quello prossimo al valore medio, cui sono tenuti a convergere i comuni con una spesa di personale eccedente anche la soglia superiore. Ai comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia è fatto divieto di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (cioè i piccoli comuni) facenti parte di un'Unione di comuni, qualora si collochino al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, è consentito incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato anche se ciò può determinare lo sfioramento della stessa. ciò al solo al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità e sempre che, con l'attivazione delle facoltà assunzionali, non si ecceda il valore superiore. I comuni che procederanno in tal senso collocheranno dette unità in comando presso le corrispondenti Unioni, che ne sosterranno i relativi

oneri, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. Ulteriori novelle sono infine dirette a coordinare le restanti disposizioni dell'art.33, comma 2, del DL 34/2019 con le disposizioni appena illustrate.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 854 e 855

(Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali)

854.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859, le parole: « A partire dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021 »;

b) al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+ » sono soppresse;

c) al comma 868, le parole: « A decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021 ».

855.All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «Entro il 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° luglio 2020 ».

I commi 854 e 855, introdotti al Senato, prorogano al 2021 la decorrenza dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali.

La lettera a) del comma 854 sposta di un anno - portandola al 2021 - la decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 859, della legge n. 145/2018.

L'articolo 1, comma 859, della legge n. 145/2018, detta le condizioni in base alle quali le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato e dagli enti del SSN (P.A. di cui all'elenco ISTAT), a decorrere dal 2020:

- devono effettuare l'accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali, (previsto dal successivo comma 862), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria;
- subiscono le penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi (previste dal successivo comma 864, in termini di riduzione della spesa per consumi intermedi), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale.

In particolare si applicano:

- le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 se il debito commerciale residuo (di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tali misure, in seguito all'integrazione apportata con il D.L. n. 34/2019 (cd. "Decreto crescita"), non si applicano nei casi in cui il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- Le misure di cui ai commi 862 o 864 se le amministrazioni pubbliche medesime rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulla base delle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

Il comma 862 dispone che entro il 28 febbraio (secondo la modifica apportata, da ultimo, dal cd. "decreto fiscale" n. 124/2019, A.S. n. 1638) dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni che adottano la contabilità

finanziaria stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Il comma stabilisce poi i parametri per il calcolo dell'accantonamento sulla base della spesa per Acquisto di beni e servizi ovvero della mancata riduzione del debito commerciali residuo ovvero dei giorni di ritardo nel pagamento.

Il comma 864 stabilisce la penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi, a carico degli enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, ad eccezione di quelli del SSN, nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859.

La *lettera b)* del comma 854 sopprime la previsione del comma 861 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 secondo cui, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 (relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente) con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.

Si ricorda che il citato comma 861 specifica al primo periodo che i tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013. Ai sensi del secondo periodo, i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno provveduto a pagare.

La *lettera c)* del comma 854 sposta di un anno - portandola al 2021 - l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 145/2018.

L'articolo 1, comma 868, della legge n. 145/2018 dispone che a decorrere dal 2020 le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a) e al comma 865, lettera a) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti (di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013) e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Il comma 855 anticipa al 1° luglio 2020 la decorrenza della misura prevista dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 124/2019 (cd. "decreto fiscale", A.S. n. 1638).

L'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 124/2019 stabilisce che entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009²¹, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2021 viene meno per le stesse amministrazioni l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti²².

²¹ Si ricorda che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT, con proprio provvedimento, ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 196/2009, ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per l'anno 2019, l'elenco delle amministrazioni pubbliche è fornito nel Comunicato Istat del 30 settembre 2019 (G.U. n. 229/2019).

²² Obbligo sancito dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 35/2013.

Articolo 1, comma 876

(Ripiano del disavanzo di amministrazione dovuto a mancato trasferimento di somme)

876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.

Il comma 876, introdotto al Senato, amplia la possibilità per le regioni e gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni) di ripianare il disavanzo di amministrazione quando questo sia riferito all'esercizio precedente e sia dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni.

Il disavanzo può essere ripianato dall'ente, nei tre esercizi successivi:

- in quote costanti, con altre risorse dell'ente;
- in quote determinate dall'esigibilità dei trasferimenti dovuti, sulla base del piano di erogazione delle somme concordato con il livello di governo tenuto al pagamento.

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, comma 877

(Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

877. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2016- 2019 » sono aggiunte le seguenti: «, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 »;
- b) al comma 2, primo periodo, le parole: «ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 ».

Il comma 877, introdotto al Senato, reca il rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. In particolare la disposizione apporta modifiche all'articolo 4 del decreto legge n. 113 del 2016 (conv. legge n. 160 del 2016). Questo articolo, nella sua formulazione vigente, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019.

Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio.

Si tratta di un intervento destinato ad evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima. Il comma 877 rifinanzia il Fondo, prevedendo una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Si ricorda che il comma 1-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 113, differiva, per i comuni che avevano sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, comunicate al Ministero dell'interno, al 30 settembre 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale; della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 113 disciplina le modalità di domanda e assegnazione delle risorse contenute nel fondo. Tale disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede specifici termini (entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed infine entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019) entro i quali gli enti interessati sono tenuti a comunicare, al Ministero dell'interno, con modalità telematiche individuate dallo stesso Ministero la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

Il comma 877 inserisce un ulteriore termine (entro il 30 dicembre) con riguardo agli anni dal 2020 al 2022. Successivamente, la ripartizione avviene con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Interno e di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80% delle stesse. In caso di fabbisogno eccedente la disponibilità, si procede a riparto proporzionale; in caso opposto, le disponibilità residue sono automaticamente assegnate alle disponibilità di detto fondo per l'anno successivo. L'articolo 194, comma 1, del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) stabilisce che il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio debba essere effettuato dall'ente locale con deliberazione consiliare. Ai sensi della citata disposizione sono riconoscibili i debiti relativi a: sentenze esecutive (lettera a); copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni (lettera b); ricapitalizzazione di società di

capitali (lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d); acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art. 191 del TUEL, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente (lettera e).

La giurisprudenza della Corte dei conti ha sottolineato, in più occasioni, la tassatività delle ipotesi previste dall'art. 194 TUEL. Si veda recentemente Sez. contr. Sicilia, delibera n. 164 del 05/09/2016, nella quale è stato rilevato come l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 TUEL, non possa costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa.

Si veda altresì la delibera della Sez. contr. Umbria, n. 123 del 24/09/2015 nella quale è stato espressamente affermato come l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL sia da considerarsi tassativa e non possa estendersi alle transazioni, in considerazione della natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio. Con riguardo alla prevenzione delle situazioni di dissesto finanziario dei comuni è opportuno ricordare come il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*), abbia inserito nel TUEL una apposita disposizione, l'articolo 243- *bis* recante una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI